



PROVINCIA
DI TORINO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI TORINO

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA CLI

27 marzo 2007

Presidenza: Sergio VALLERO
Francesco VERCILLO
Giuseppe CERCHIO

Il giorno 27 del mese di marzo 2007, alle ore 15,00, in Torino, piazza Castello n. 205, nella Sala del Consiglio Provinciale "E. Marchiaro", sotto la Presidenza, per parte della seduta, del Presidente del Consiglio Sergio VALLERO e, per la restante parte, dei Vice Presidenti Francesco VERCILLO e Giuseppe CERCHIO, e con la partecipazione del Segretario Generale Benedetto BUSCAINO e, per la restante parte, del Vice Segretario Generale Nicola TUTINO, si è riunito il Consiglio Provinciale come dall'avviso del 23 marzo 2007 recapitato nel termine legale - insieme con l'Ordine del Giorno - ai singoli Consiglieri ed affisso all'Albo Pretorio.

Sono intervenuti il Presidente della Provincia Antonino SAITTA ed i Consiglieri: Piergiorgio BERTONE - Fabrizio BERTOT - Barbara BONINO - Franco Maria BOTTA - Aldo BURATTO - Arturo CALLIGARO - Giuseppe CERCHIO - Vilmo CHIAROTTO - Fabrizio COMBA - Mario CORSATO - Gianna DE MASI - Tommaso D'ELIA - Stefano ESPOSITO - Paolo FERRERO - Matteo FRANCAVILLA - Vincenzo GALATI - Carlo GIACOMETTO - Valeria GIORDANO - Chiara GIORGETTI PRATO - Antonella GRIFFA - Claudio LUBATTI - Marco NOVELLO - Matteo PALENA - Luisa PELUSO - Domenico PINO - Modesto PUCCI - Salvatore RAPISARDA - Ugo REPETTO - Elvi ROSSI - Stefano RUFFINI - Giuseppe SAMMARTANO - Roberto TENTONI - Dario TROIANO - Giancarlo VACCA CAVALOT - Pietro VALENZANO - Sergio VALLERO - Francesco VERCILLO - Tommaso VIGNA LOBBIA.

Sono assenti i Consiglieri: Gemma AMPRINO - Mauro CORPILLO - Domenico GUARNERI - Nadia LOIACONI - Raffaele PETRARULO - Ettore PUGLISI - Giovanna TANGOLO.

Partecipano alla seduta gli Assessori: Sergio BISACCA - Giuseppina DE SANTIS - Eleonora ARTESIO - Angela MASSAGLIA - Dorino PIRAS - Aurora TESIO - Carlo CHIAMA - Giorgio GIANI.

Sono assenti gli Assessori: Franco CAMPIA - Valter GIULIANO - Patrizia BUGNANO - Cinzia CONDELLO - Umberto D'OTTAVIO - Giovanni OSSOLA - Alessandra SPERANZA.

Commissione di scrutinio: Aldo BURATTO - Gianna DE MASI - Roberto TENTONI.

(Omissis)

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della sezione provinciale di Torino del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e l'elezione dei rappresentanti presso l'Osservatorio regionale (L.R. 7 febbraio 2006, n. 7).

N. Protocollo: 560538/2006

ALLEGATO A

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA SEZIONE PROVINCIALE DI TORINO DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO L'OSSERVATORIO REGIONALE (L.R. 7 FEBBRAIO 2006, N.7)

Art. 1 (Oggetto)

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8, comma 4, della Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e in armonia col regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R (Regolamento regionale recante "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e elezione dei rappresentanti presso l'Osservatorio regionale"), il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione delle associazioni di promozione sociale nella sezione provinciale di Torino del registro regionale, istituito a norma dell'art. 6 della L.R. 7/2006. Il regolamento disciplina inoltre le procedure di conservazione, revisione periodica, cancellazione del medesimo registro, nonché le modalità di individuazione dei rappresentanti delle associazioni iscritte presso l'Osservatorio regionale per l'associazionismo di promozione sociale, istituito a norma dell'art. 10 della L.R. 7/2006.

Art. 2 (Requisiti generali di iscrizione)

1. In applicazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della L.R. 7/2006, per l'iscrizione nel registro regionale le associazioni di promozione sociale sono tenute, in modo cumulativo:
 - a) a essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 7/2006;
 - b) ad avere sede legale in Piemonte ed essere costituite e operare da almeno sei mesi, oppure avere almeno una sede operativa autonoma in Piemonte, attiva da non meno di sei mesi, ed essere una articolazione territoriale di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). L'autonomia della sede operativa è di carattere organizzativo, finanziario e fiscale ed è garantita dalle disposizioni statutarie.

Art. 3 (Requisiti specifici di iscrizione)

1. E' istituita presso la Provincia di Torino una sezione provinciale del registro nella quale sono iscritte le associazioni che posseggono i requisiti generali di cui all'art. 2 e almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
 - a) essere un'associazione con meno di diecimila iscritti e ha sede legale e opera con strutture ubicate nella provincia di Torino, ovvero opera con strutture ubicate nella medesima e in una seconda provincia del Piemonte;
 - b) essere la sede operativa autonoma, nella provincia di Torino, di un'associazione iscritta nel registro nazionale di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000;
 - c) essere l'organismo di coordinamento di associazioni di promozione sociale presenti e operanti nella sola provincia di Torino, in quanto articolazioni di secondo livello di associazioni iscritte nel registro nazionale di cui all'art 7 della legge n. 383/2000 ovvero di quelle di cui all'art. 6 della L.R. n. 7/2006;

- d) essere l'organismo di coordinamento di associazioni di promozione sociale presenti e operanti nella sola provincia di Torino.
2. Gli organismi di coordinamento, di cui al comma 1, lettere c) e d), qualora non rappresentino in via esclusiva associazioni di promozione sociale, vengono iscritti al registro solo nel caso in cui siano costituiti in maggioranza da associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale: tale previsione deve essere garantita dalle disposizioni statutarie.

Art. 4
(Domanda di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale di Torino del registro regionale è inoltrata in carta semplice, a firma del rappresentante legale dell'associazione richiedente. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
- a) copia dell'atto costitutivo e statuto dell'associazione richiedente con copia dell'eventuale decreto di riconoscimento della personalità giuridica.
 - b) relazione descrittiva della fisionomia dell'associazione richiedente, sottoscritta dal rappresentante legale e contenente dati relativi a:
 - 1) l'ambito di diffusione territoriale dell'associazione richiedente nonché, limitatamente agli organismi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), della denominazione e dell'indirizzo completo delle sedi di ciascuna delle articolazioni territoriali dell'associazione richiedente o delle associazioni aderenti;
 - 2) l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le cariche associative;
 - 3) il numero totale dei soci;
 - 4) il settore prevalente di attività, individuato tra uno dei seguenti: 4.1) welfare, benessere, integrazione sociale, impegno civile, tutela e promozione dei diritti; 4.2) patrimonio ambientale e naturale, protezione civile; 4.3) cultura, istruzione, ricerca, formazione, tradizioni locali; 4.4) turismo, attività sportive e ricreative;
 - 5) le iniziative più significative realizzate e gli interventi in corso di realizzazione nonché quelli programmati;
 - c) copia dell'ultimo rendiconto economico approvato ovvero, in subordine e esclusivamente per le associazioni richiedenti costituite o operanti da meno di un anno, copia dell'ultimo bilancio preventivo approvato;
 - d) copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del rappresentante legale dell'associazione richiedente;
 - e) copia fotostatica del numero di codice fiscale rilasciato dall'amministrazione finanziaria all'associazione richiedente.
2. L'organismo di coordinamento, di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), di un'associazione regionale, sovra-regionale, nazionale o internazionale produce, in aggiunta a quanto previsto al comma 1, lettera a), copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione regionale, **sovra-regionale, nazionale o internazionale, nonché idonea documentazione**, da cui sia desumibile la propria autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di livello superiore di cui è espressione o a cui è affiliata. Qualora lo statuto dell'associazione **regionale, sovra-regionale, nazionale o internazionale** cui appartengono non consenta l'istituzione dell'organismo di coordinamento mediante atto costitutivo, il medesimo organismo di coordinamento produce in sostituzione del proprio atto costitutivo la copia del verbale, disponibile agli atti, della seduta dell'organo più vicina nel tempo all'approvazione dello statuto dell'associazione regionale, sovra-regionale, nazionale o internazionale vigente.
3. La sede operativa di un'associazione iscritta al registro nazionale di cui all'art. 7 della L. n. 383/2000 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile l'autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di cui è l'articolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dall'associazione a carattere nazionale di cui è espressione o a cui è affiliata.
4. Analogamente, la sede operativa di un'associazione iscritta al registro regionale di cui all'art.

6 della L.R. 7/2006 produce, in sostituzione di quanto previsto al comma 1, lettera a), copia del proprio statuto, da cui sia desumibile l'autonomia organizzativa, finanziaria e fiscale rispetto all'associazione di cui è l'articolazione territoriale, nonché una dichiarazione di affiliazione, rilasciata dall'associazione a carattere regionale di cui è espressione o a cui è affiliata.

Art. 5
(Procedure di iscrizione)

1. La domanda di iscrizione alla sezione provinciale di Torino del registro è inoltrata al servizio provinciale competente.
2. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, il Dirigente del servizio competente provvede all'iscrizione alla sezione provinciale del registro: a tal fine fa fede il timbro a data del protocollo apposto dal servizio competente.
3. Il termine di novanta giorni di cui al comma 2 è interrotto nel caso di richiesta di integrazione di documentazione.
4. Sino alla prima revisione periodica di cui all'art. 8, il termine per provvedere all'iscrizione di cui al comma 2 è esteso a centottanta giorni.
5. Nella sezione provinciale del registro regionale risultano l'atto costitutivo, lo statuto, la sede legale dell'associazione, l'ambito territoriale di attività, il settore prevalente di attività. Nel registro sono altresì iscritti le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, i trasferimenti della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. La struttura competente notifica alla associazione richiedente l'iscrizione ovvero il diniego.
7. La Provincia, per quanto di competenza e limitatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di iscrizione, effettua verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni e della documentazione, di cui all'art. 4, nei confronti delle associazioni richiedenti l'iscrizione alla sezione provinciale del registro regionale.
8. Il ricorso in via amministrativa avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione e di cancellazione dalla sezione provinciale del registro è ammesso, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione, dinanzi al Dirigente del servizio di cui al comma 2.

Art. 6
(Gestione e conservazione del registro)

1. La struttura competente all'iscrizione provvede anche alla gestione, alla conservazione e all'aggiornamento della sezione provinciale del registro.

Art. 7
(Comunicazione delle modifiche)

1. Le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro comunicano alla struttura provinciale competente le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento per aggiornamento del registro. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro novanta giorni dall'evento, a pena di cancellazione dalla sezione provinciale del registro.
2. Il trasferimento della sede legale in una località appartenente ad un'altra provincia comporta la cancellazione d'ufficio dell'associazione dalla sezione provinciale del registro, in cui risulta iscritta, e l'iscrizione d'ufficio nella sezione provinciale a cui afferisce la nuova sede legale. A tal fine, il servizio competente dovrà dare idonea comunicazione dell'atto di cancellazione alla struttura competente della Provincia nella cui località viene trasferita la sede legale dell'associazione. Per facilitare l'adempimento, alla comunicazione viene allegata copia della documentazione conservata nella sezione provinciale del registro e relativa all'associazione che ha trasferito la propria sede legale.

Art. 8
(Revisione periodica)

1. La struttura competente provvede, con cadenza biennale a partire dall'anno di entrata in vigore del presente regolamento, alla revisione periodica delle associazioni iscritte, al fine della verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.
2. Al fine della revisione periodica di cui al comma 1, le associazioni iscritte al registro trasmettono alla struttura competente entro il 31 dicembre di ogni anno pari, a partire dal 2008, copia dell'ultimo rendiconto economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio. La relazione è presentata su una modulistica predisposta allo scopo dal servizio competente.
3. La perdita di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 comporta la cancellazione dell'associazione dalla sezione provinciale del registro.
4. La mancata produzione della documentazione utile alla revisione periodica di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'associazione inadempiente dalla sezione provinciale del registro.
5. La cancellazione, previa idonea lettera di diffida inviata dalla struttura competente, relativa ai casi di cui ai commi 3 e 4, avviene a seguito di ulteriore inerzia dell'associazione o di produzione, da parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.

Art. 9
(Cancellazione)

1. Sono cancellate, con provvedimento del Dirigente responsabile del servizio competente, le associazioni iscritte alla sezione provinciale del registro regionale che:
 - a) ne fanno espressa richiesta;
 - b) si sciogliono con atto deliberativo assunto ai sensi del proprio statuto;
 - c) perdono i requisiti per l'iscrizione, di cui agli articoli 2 e 3;
 - d) non comunicano nei termini di cui all'art. 7 le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento;
 - e) non ottemperano alle previsioni di cui all'art. 8, comma 2.

Art. 10
(Pubblicazione)

1. Al fine della pubblicazione con cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell'estratto del registro, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente, il servizio competente trasmette alla struttura regionale competente l'elenco delle associazioni iscritte alla sezione provinciale del medesimo.

Art. 11
(Procedure di incompatibilità)

1. In relazione all'incompatibilità di cui all'art. 6, comma 5 della L.R. n. 7/2006, qualora venga accolta la domanda di iscrizione al registro delle associazioni di promozione sociale presentata da un'associazione già iscritta al registro delle organizzazioni del volontariato, la struttura competente, nel notificare l'iscrizione all'associazione, provvede contestualmente alla cancellazione d'ufficio dal registro delle organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n. 38/1994 ovvero, qualora le strutture competenti alla tenuta dei due registri siano diverse, provvede contestualmente a richiedere al servizio competente alla tenuta del registro delle organizzazioni del volontariato la cancellazione dal registro medesimo. La cancellazione dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione del provvedimento di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale.

Art. 12

(Elezioni dei rappresentanti delle associazioni iscritte alla sezione provinciale Torino presso l'Osservatorio regionale)

1. La Provincia provvede, relativamente alla propria sezione territoriale del registro delle associazioni di promozione sociale, ad organizzare lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti in seno all'Osservatorio Regionale per l'associazionismo di promozione sociale previsto dall'art. 10 della L.R. 7/2006.
2. L'indizione delle elezioni è effettuata dal Presidente della Provincia con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata e previa concertazione con la competente struttura regionale. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo, le modalità di svolgimento delle elezioni, nonché il numero dei rappresentanti eleggibili. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a sessanta giorni.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro, oppure i soggetti, che ricoprono cariche statutarie, designati dai rappresentanti legali. In quest'ultimo caso la designazione è controfirmata per accettazione dal soggetto designato.
4. Alla candidatura del rappresentante effettivo viene abbinata la candidatura del rappresentante supplente, che partecipa ai lavori dell'Osservatorio regionale nel caso di impedimento temporaneo del rappresentante effettivo. Il candidato supplente è designato dal candidato effettivo dell'associazione nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
5. Ciascuna associazione può esprimere un solo candidato effettivo e un solo candidato supplente. Le candidature, corredate dei dati anagrafici e di residenza, nonché dell'indicazione dell'associazione di appartenenza e della carica statutaria ricoperta, devono pervenire alla struttura competente, con comunicazione scritta del rappresentante legale dell'associazione proponente, entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
6. Le elezioni avvengono su una lista unica provinciale. Nella lista i nominativi dei candidati effettivi sono posti in ordine alfabetico, a prescindere dalla data di presentazione della candidatura. I nominativi dei candidati supplenti, accompagnati dalla dicitura "supplente", seguono in abbinamento i nominativi dei corrispondenti candidati effettivi.
7. Hanno diritto di voto i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita al momento della indizione delle elezioni la rappresentanza legale di un'associazione iscritta nel registro. In caso di impedimento, è ammessa la delega in forma scritta del rappresentante legale in favore di un altro membro della propria associazione. Ogni soggetto elettore ha diritto a esprimere un solo voto di preferenza.
8. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di preferenze da parte degli aventi diritto. In caso di parità viene nominato il candidato effettivo più anziano di età. Esaurite le procedure di elezione, la Provincia comunica alla struttura regionale competente i risultati della consultazione elettorale relativa alla propria sezione del registro.
9. I rappresentanti delle associazioni, come i restanti membri dell'Osservatorio regionale, prestano la loro attività a titolo gratuito e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dell'Osservatorio successivo.

Art. 13

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle seguenti disposizioni specifiche:
 - Legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"

- Legge Regionale 7 febbraio 2006, n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
- D.G.R. n. 40-3134 del 12/06/2006
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5/R del 12/06/2006

Art. 14

(Entrata in vigore e pubblicità)

1. Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.
2. Ferma la pubblicazione della deliberazione consiliare con cui viene approvato il presente Regolamento ai sensi dell'art. 44 dello Statuto provinciale, al fine di agevolare la massima diffusione dello stesso presso i cittadini-utenti e i soggetti pubblici, si procede altresì alla pubblicazione del documento sul sito Internet della Provincia.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
ARCHIVIO E PROTOCOLLO GENERALE
(Dott.ssa  SPILLER)